



Ministero dell'Istruzione
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE DI CIVATE
Via Abate Giacinto Longoni, 2 - 23862 Civate (LC)
Tel. 0341-550645
Cod. Fiscale 92064060137 – Cod. Meccanografico LCIC828005
e-mail: lcic828005@istruzione.it - lcic828005@pec.istruzione.it
<https://icscivate.edu.it>

Prot. digitale
n. 1361/2021

Civate, 18 marzo 2021

- Agli ATTI
- All' ALBO ON LINE
- In AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE
- Alla dott.ssa Daniela Tavecchio

OGGETTO: CONTRATTO D'OPERA DI PRESTAZIONE PROFESSIONALE

Sicurezza negli istituti scolastici – Nomina del Medico competente

Ai sensi del D. /Lgs. 81 del 9 aprile 2008 e ss. mm. ed ii.

PREMESSO:

- che la vigente normativa in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro (D./Lgs. 81/2008 e ss.mm.ii.) individua nel **Datore di Lavoro**, nel **RSPP** e nel **Medico Competente** le principali figure responsabili dell'organizzazione aziendale in tema di prevenzione della salute e della sicurezza dei lavoratori;
- che il D. Lgs. 81/2008, così come modificato dal D. Lgs 106/2009, persegue l'obiettivo di procedere al riassetto ed alla riforma delle disposizioni in materia di salute e sicurezza in tutti gli ambienti di lavoro;
- che la scuola è, indubbiamente, ambiente di lavoro per il personale che vi presta servizio e costituisce luogo ideale per promuovere e divulgare la cultura e la pratica della sicurezza;
- che dalla lettura degli artt. 2, 18, 25, 28 e 29, il D./Lgs. 81/2008 e ss.mm.ii., al medico competente è affidata una duplice funzione: **una di natura preventiva e collaborativa**, sia con il datore di lavoro sia con il servizio di prevenzione e protezione, consistente nello svolgimento dei compiti-obblighi di cui all'art. 25 (fra i quali quello di partecipare alla valutazione dei rischi) e l'altra finalizzata alla gestione dell'eventuale **sorveglianza sanitaria dei lavoratori**, il cui obbligo emerge appunto a seguito della valutazione dei rischi (art. 18);
- che dal dettato normativo discende la necessità di designare il medico competente, in possesso dei requisiti formativi e professionali di cui all'art. 38, affinché visiti i luoghi di lavoro (art. 25, comma 1, lett. l) e collabori con il datore e con il RSPP, nella valutazione dei rischi presenti nell'istituzione scolastica, al fine di contribuire alla definizione dei livelli di rischio tali da rendere necessaria la sorveglianza sanitaria;
- che con determina dirigenziale, prot. n. 1339/21 del 17/03/2021, è stata individuata la dott.ssa Daniela Tavecchio, in base all'espletamento della procedura selettiva avviata con avviso pubblico del 24/02/2021 prot. n. 852/21;
- che, preventa regolare e tempestiva candidatura (prot. n. 1286/2021 del 16/03/2021) si evinceva il possesso dei requisiti formativi e professionali richiesti;

*

tanto premesso, si stipula il presente contratto di prestazione d'opera professionale

TRA

L'Istituto Comprensivo Statale di Civate (Cod. Fiscale 92064060137 - Cod. Meccanografico LCIC828005) in persona della Dirigente Scolastica p. t. dott.ssa Giovanna De Leonardis, con sede in Civate (LC) alla via A. G. Longoni, 2, (di seguito solo Comprensivo)

e
Firmato digitalmente da Giovanna de Leonardis

la dott.ssa Daniela Tavecchio, nata a Como il 13/07/1954, residente in Via per Brunate, 19, Como - c. f.: TVCDNL54L53C933K - p. i.: 03618840130.

ART. 1 - PREMESSE

Le premesse di cui sopra costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto.

ART. 2 DEFINIZIONE DELL'INCARICO

L'Istituzione scolastica affida alla dott.ssa Daniela Tavecchio l'incarico di Medico Competente del Comprensivo per l'espletamento delle incombenze scaturenti dal d.lgs 81/08 e dal D.V.R.

In particolare, il professionista dovrà esperire:

- Misure di tutela e obblighi; art. 25 -Obblighi del medico competente; art. 28 - Oggetto della valutazione dei rischi; art. 29 - modalità di effettuazione della valutazione dei rischi; art. 35 - Riunione periodica;
- sorveglianza sanitaria, art. da 38 a 40;
- altre disposizioni di legge in materia.

A norma dell'art. 41, dello stesso decreto 81, l'attività consisterà nella sorveglianza sanitaria sui dipendenti dell'Istituto Comprensivo di Civate, nei casi previsti dalla normativa in vigore e comprenderà:

- a) visita medica in occasione del cambio della mansione onde verificare l'idoneità alla mansione specifica;
- b) visite straordinarie su richiesta del lavoratore dopo assenza per malattia per 60 gg. continuativi - visita medica correlata allo stato di gravidanza.
- c) visita medica su richiesta del lavoratore, qualora sia ritenuta dal medico competente correlata ai rischi professionali o alle sue condizioni di salute, suscettibili di peggioramento a causa dell'attività lavorativa svolta, al fine di esprimere il giudizio di idoneità alla mansione specifica;
- d) visita medica alla cessazione del rapporto di lavoro nei casi previsti dalla normativa vigente.

Secondo quanto previsto dall'art. 25 del decreto in argomento, inoltre, dovrà:

- a) collaborare con il datore di lavoro ed R.S.P.P., con il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza, nella valutazione dei rischi, anche ai fini della programmazione, ove necessario, della sorveglianza sanitaria, alla predisposizione della attuazione delle misure per la tutela della salute e della integrità psico-fisica dei lavoratori, all'attività di formazione e informazione nei confronti dei lavoratori, per la parte di competenza, e alla organizzazione del servizio di primo soccorso considerando i particolari tipi di lavorazione ed esposizione e le peculiari modalità organizzative del lavoro. Collaborerà inoltre all'attuazione e valorizzazione di eventuali programmi/progetti di "promozione della salute" attivati dal Comprensivo;
- b) programmare ed effettuare la sorveglianza sanitaria di cui all'articolo 41 attraverso protocolli sanitari definiti in funzione dei rischi specifici e tenendo in considerazione gli indirizzi scientifici più avanzati;
- c) istituire, aggiornare e custodire, anche tramite l'accesso alle cartelle sanitarie e di rischio, sotto la propria responsabilità, una cartella sanitaria e di rischio per ogni lavoratore sottoposto a sorveglianza sanitaria. Sarà da concordare con il datore di lavoro il luogo di custodia;
- d) consegnare al datore di lavoro, alla cessazione dell'incarico, la documentazione sanitaria in suo possesso, nel rispetto delle disposizioni di cui al decreto legislativo del 30 giugno 2003 n. 196 e con salvaguardia del segreto professionale;
- e) consegnare al lavoratore, alla cessazione del rapporto di lavoro, la documentazione sanitaria in eventuale suo possesso e fornire le informazioni riguardo la necessità di conservazione;
- f) inviare agli organi competenti per territorio le informazioni relative ai dati aggregati sanitari e di rischio dei lavoratori sottoposti a sorveglianza sanitaria, secondo le indicazioni dell'allegato 3B del D. Lgs. n. 81/2008.
- g) fornire informazioni ai lavoratori sul significato della sorveglianza sanitaria cui sono sottoposti e, nel caso di esposizione ad agenti con effetti a lungo termine, sulla necessità di sottoporsi ad accertamenti sanitari anche dopo la cessazione dell'attività che comporta l'esposizione a tali agenti. Fornirà altresì, a richiesta, informazioni analoghe ai rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza;
- h) informa ogni lavoratore interessato dei risultati della sorveglianza sanitaria di cui all'articolo 41 e, a richiesta dello stesso, gli rilascia copia della documentazione sanitaria;
- i) comunicare per iscritto, in occasione delle riunioni di cui all'articolo 35, al datore di lavoro e responsabile del servizio di prevenzione e protezione dai rischi, ai rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza (se nominati), i risultati anonimi collettivi della sorveglianza sanitaria effettuata e fornire indicazioni sul significato di detti risultati ai fini della attuazione delle misure per la tutela della salute e della integrità psico-fisica dei lavoratori, con particolare riguardo allo stress da lavoro correlato;
- j) visitare gli ambienti di lavoro almeno una volta all'anno o a cadenza diversa che stabilisce in base alla valutazione dei rischi; l'indicazione di una periodicità diversa dall'annuale dovrà essere comunicata al datore di lavoro ai fini della sua annotazione nel documento di valutazione dei rischi;
- m) partecipare alla programmazione del controllo dell'esposizione dei lavoratori i cui risultati gli sono forniti con tempestività ai fini della valutazione dei rischi e della sorveglianza sanitaria.

Firmato digitalmente da Giovanna de Leonardi

Nell'oggetto dell'incarico sono compresi tutti i compiti sopra descritti e n. 10 visite mediche in favore del personale del Comprensivo, ivi comprese le visite del personale sottoposto a sorveglianza sanitaria, con disponibilità ad effettuare per tutta la durata dell'incarico eventuali ulteriori visite mediche (rispetto alle pattuite 10 visite) al predeterminato costo di €. 40,00 omnia.

ART. 3 - REQUISITI PROFESSIONALI RICHIESTI

Il medico competente designato dovrà essere in possesso dei requisiti e dei titoli prescritti dall'articolo 38 del D.lgs. n°81 del 2008 nonché di tutti gli altri requisiti indicati nell'art. 2 dell'Avviso pubblico di selezione (prot. 852/21 del 24/02/2021), tanto per tutta la durata dell'affidamento dell'incarico.

ART. 4 DURATA

Il presente contratto avrà durata di mesi 12, a decorrere dalla data del 18/03/2021 ossia dalla data di sottoscrizione e fino al 17/03/2022, potrà essere prorogato solo in casi eccezionali, previa espressa concessione scritta e per le sole ragioni di cui all'art. 7 comma 6 lettera "d" d.lgs 165/01 e art. 57 del D.Lgs 136/02. In nessun caso ammissibile tacito rinnovo.

ART. 5 CORRISPETTIVO

L'importo complessivo della spesa, per la realizzazione dell'incarico di lavoro autonomo, è stabilito in € 600,00 (seicento/00) omnicomprensivo di ogni onere e spesa.

Per ogni visita ulteriore alle 10 visite mediche rientranti nel suddetto corrispettivo è previsto un compenso di € 40,00 (quaranta/00) omnia per ogni visita. Dette ulteriori visite mediche, giustificate da non prevedibili esigenze, dovranno essere richieste formalmente dal Dirigente Scolastico.

Il Comprensivo, rimane indenne dal rimborso di tutte le spese di viaggio, vitto ed alloggio anche se afferenti al presente contratto, che rimangono a totale carico del Medico Competente.

Il pagamento avverrà al termine del presente contratto, previa verifica della regolarità del servizio prestato ed emissione della corrispettiva fatturazione.

ART. 6 REVOCA / RISOLUZIONE

Il Comprensivo, procederà allo scioglimento anticipato del presente rapporto in caso di mancato puntuale adempimento delle prestazioni, l'eccessiva onerosità sopravvenuta a causa di avvenimenti successivi nonché per mutuo dissenso.

Il venir meno dei requisiti necessari all'espletamento dell'incarico di medico competente, anche con provvedimenti temporanei e/o di sospensione, darà luogo alla risoluzione del presente contratto con effetti decorrenti dalla data del venir meno dei requisiti stessi.

ART. 7 OBBLIGO DI RISERVATEZZA

Tutti i dati e le informazioni di cui il Medico Competente entrerà in possesso nello svolgimento dell'incarico di cui al presente contratto, dovranno essere considerati riservati ed è fatto divieto di divulgazione con ogni mezzo.

ART. 8 COPERTURA ASSICURATIVA

Il Medico Competente, in occasione degli accessi presso le sedi del Comprensivo, per l'erogazione della prestazione, provvederà personalmente alla copertura assicurativa per responsabilità civile verso terzi ed infortuni. Il contratto stipulato è di prestazione d'opera temporanea e non darà luogo a trattamento previdenziale e/o assistenziale né a trattamento di fine rapporto.

ART. 9 CONTROVERSIE

In tutte le questioni relative al presente contratto sarà competente in via esclusiva il Foro di Lecce.

ART. 10 TRATTAMENTO DATI

Firmato digitalmente da Giovanna de Leonardi

Ai sensi di quanto previsto dal D.Lgs. n. 196 del 30.06.2003, come integrato e/o modificato dal Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo in tema di trattamento dei dati personali, le parti dichiarano di essersi preventivamente e reciprocamente informate prima della sottoscrizione del Contratto circa le modalità e le finalità del trattamento dei dati personali.

Ai fini della suddetta normativa, le parti dichiarano che i dati personali forniti con il presente atto, sono esatti e corrispondono al vero, esonerandosi reciprocamente da qualsivoglia responsabilità per errori materiali di compilazione, ovvero per errori derivanti da un'inesatta imputazione dei dati stessi negli archivi elettronici e cartacei.

I trattamenti dei dati saranno improntati ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e nel rispetto delle misure di sicurezza

Art.11 TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI EX ART. 3 L. N. 136/2010

Il medico competente si impegna a rispettare, a pena di nullità del presente contratto, gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della l. 13 agosto 2010 n. 136 e successive modificazioni ed integrazioni così come interpretate dall'art. 6 del D.L. n. 187 del 12 novembre 2010 recante "Norme urgenti in materia di sicurezza". Pertanto, si impegna ad accendere e/o utilizzare apposito conto corrente bancario e/o postale dedicato sul quale far affluire, "anche non in via esclusiva", le erogazioni del Committente relative al presente atto e sul quale verranno effettuati i pagamenti relativi ai costi dello stesso. Le somme erogate a titolo di acconto e saldo delle attività svolte non potranno essere utilizzate per spese diverse e/o non strettamente connesse allo stesso. L'esecutore è obbligato a comunicare l'accensione e/o l'utilizzo del conto, gli estremi identificativi dello stesso, le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di esso.

ART. 12 REGISTRAZIONE

Il presente contratto è soggetto a registrazione solo in caso d'uso ai sensi dell'art. 10 della parte seconda della "Tariffa" allegata al T.U. dell'Imposta di Registro approvato con del D.P.R. 26 aprile 1986 n. 131, art. 6.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
DOTT.SSA GIOVANNA DE LEONARDIS
(Sottoscrizione digitale)

Dott.ssa Daniela Tavecchio

Firmato digitalmente da Giovanna de Leonardis